

OGGETTO: accreditamento provvisorio art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. centro ambulatoriale per la riabilitazione a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78) sito in via Pian di Scò, 88 Roma - Società ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. (P.IVA 00988711008) – sede legale ed operativa via Pian di Scò, 88 Roma, nel comprensorio della Asl Roma 1 (ex Asl Roma A).

#### IL COMMISSARIO AD ACTA

#### VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 con la quale è stato nominato l’arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e politiche sociali”, al dott. Vincenzo Panella;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”, in particolare art. 8 quater, commi 1, 2 e 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

*“1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.*

*2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies ...*

*7. nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso”*

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.

VISTO il DCA n. U00553 del 18 novembre 2015 concernente: “DPCA 90/2010 – L.R. 3/2010 – L.R. 12/2011: conclusione procedimento amministrativo di cui al DCA n. U00090/2010 avviato mediante istanza tesa ad ottenere la conferma dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale presentata dalla Società ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. – sede legale ed operativa via Pian di Scò, 88, Roma. Rigetto istanza.”

VISTA la determinazione G14508 del 24.11.2015 con la quale la Società ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. (P.IVA 00988711008) è stata autorizzata all’esercizio del centro ambulatoriale per la riabilitazione a persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78) via Pian di Scò, n. 88 per l’erogazione di n. 283 trattamenti ambulatoriali giornalieri;

VISTA la nota prot. n. 304/15 del 30.11.2015 (acquisita tramite PEC in data 02.12.2015 prot. n.666090), con la quale la Società ADM – Gruppo Audiomedical S.r.l. , ha presentato istanza di accreditamento istituzionale del predetto centro di riabilitazione ambulatoriale;

VISTA la nota prot. n. 698153 del 16.12.2015 con la quale è stato chiesto all’Area Programmazione Servizi Territoriali delle Attività distrettuali e dell’Integrazione socio sanitaria della Direzione di effettuare la verifica della funzionalità assistenziale per la predetta attività rispetto al fabbisogno di assistenza riabilitativa (ex art. 26 L. 833/78) tenuto conto che la Società ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. era inserita nella DGR 2591 del 19.12.2000 per un numero di trattamenti non residenziali pari a n. 229 in modalità estensiva;

PRESO ATTO della nota prot. n. 701846 del 17 dicembre 2015 acquisita in data 21 dicembre 2015 prot. n. 707352/11716, con la quale l’Area Programmazione Servizi Territoriali delle attività distrettuali e dell’integrazione socio sanitaria - nel richiamare il DCA n. U00039/2012 relativo alla ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale e residenziale e semiresidenziale per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale che ha disposto per la tipologia di trattamenti estensivo e di mantenimento nonché per i regimi assistenziali ambulatoriali e domiciliari di rilasciare parere negativo sino alla rivalutazione del fabbisogno medesimo - ha espresso parere favorevole alla richiesta di accreditamento istituzionale della predetta struttura in considerazione del precedente accreditamento provvisorio conseguito in data antecedente alla L.R. 4/2003 con conseguente inserimento nei dati di offerta regionale per la specifica tipologia assistenziale;

VISTA la nota regionale prot. n. 715658 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato chiesto alla Asl competente per territorio di effettuare le verifiche in merito al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento nonché ad indicare il numero dei trattamenti oggetto di accreditamento istituzionale;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n. 5772 del 25/01/2016 con la quale la Asl Roma 1 (ex Asl Roma A) ha inoltrato, con parere favorevole, l'attestazione della UOC Promozione della Qualità ed Accredimento prot. n. del 12.01.2016 ed ha indicato in n. 229 i trattamenti ambulatoriali giornalieri, come da precedente accredimento provvisorio;

RICHIAMATO, il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in particolare l'art. 8 quater comma 7 recita  
*"7. nel caso di richiesta di accredimento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accredimento temporaneamente concesso"*

RITENUTO al riguardo opportuno rilasciare l'accredimento in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: *" nel caso di richiesta di accredimento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accredimento temporaneamente concesso"*

- n. 229 trattamenti ambulatoriali giornalieri

TENUTO CONTO, altresì, che l'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accredimento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

DECRETA

1. rilasciare l'accredimento in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei risultati secondo stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: *" nel caso di richiesta di accredimento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accredimento temporaneamente concesso"*

- n. 229 trattamenti ambulatoriali giornalieri

2. La Direzione sanitaria resta affidata al dott. Andrea Pagnacco, nato a Roma il 01/10/1970.

3. La Società ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. (P.IVA 00988711008), sede legale ed operativa via Pian di Scò, 88 Roma, è tenuta alle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii. in particolare Capo III *"Disposizioni in materia di accredimento istituzionale"* e al R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii., in particolare Capo IV - *"Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione"*.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

4. La Società medesima dovrà inoltre comunicare le variazioni riguardanti la struttura (ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura medesima), la tipologia delle prestazioni, l'assetto organizzativo (sostituzione del direttore sanitario), l'assetto gestionale della attività (variazione della titolarità della gestione) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. L'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: " nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"

6. L'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento.

7. Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.


8. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

9. Il presente provvedimento è notificato alla ADM Gruppo Audiomedical S.r.l. sede legale via Pian di Scò, n. 88 tramite PEC [info@pec.gruppoaudiomedical.it](mailto:info@pec.gruppoaudiomedical.it) ed alla Asl Roma 1 (ex Asl Roma A) tramite PEC ([direzione generale@pec.aslromaa.it](mailto:direzione generale@pec.aslromaa.it)) ed al Comune di Roma Municipio III – Piazza Sempione, 15 Roma, [protocollo.mun04@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.mun04@pec.comune.roma.it)

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti



Roma, lì 19 FEB. 2016